



**INVITO A PRESENTARE RICHIESTA DI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE
L.R. N.14/2014 PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN EMILIA-ROMAGNA
PO FSE 2014/2020 OBIETTIVO TEMATICO 9 - PROCEDURA PRESENTAZIONE
JUST IN TIME**

A. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

Richiamati:

- il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, relativo al periodo della Nuova programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
- il Regolamento delegato n.1970/2015 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento delegato n.568/2016 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

- il Regolamento delegato n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;
- il Regolamento n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
- il Regolamento n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- il Regolamento n. 184/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di

sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;

- il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- il Regolamento n. 821/2014 di esecuzione della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- il Regolamento n. 964/2014 di esecuzione della Commissione del 11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
- il Regolamento n. 1011/2014 di esecuzione della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- l'Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

Visto inoltre il Regolamento n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie L 187 del 26.06.2014 ed in particolare la sezione 6 "Aiuti a favore dei lavoratori

svantaggiati e dei lavoratori con disabilità", agli articoli da 32 a 35;

Visti i Decreti Interministeriali del 27/10/2016, del 10/11/2017 e del 28/11/2018 che in attuazione dell'articolo 2, punto 4, lett. f) del sopra citato Regolamento (UE) n. 651/2014 vengono individuati rispettivamente per il 2017, 2018 e il 2019 i settori e professioni, caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istat;

Vista la legge 12 marzo 1999, n.68 e ss.mm.ii. recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

Richiamate in particolare:

- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 163 del 25/06/2014 "Programma Operativo della Regione Emilia-Romagna. Fondo Sociale Europeo 2014/2020. (Proposta della Giunta regionale del 28/04/2014, n. 559)";
- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12/12/2014 C(2014)9750 che approva il Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1 del 12/01/2015 "Presenza d'atto della Decisione di Esecuzione della Commissione Europea di Approvazione del Programma Operativo "Regione Emilia-Romagna - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 02/05/2018 C(2018)2737 che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 9750 che approva determinati elementi del programma operativo "Regione Emilia-Romagna - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Emilia-Romagna in Italia;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 09/11/2018 C(2018)7430 che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 9750 che approva determinati elementi del programma operativo "Regione Emilia-Romagna - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Emilia-Romagna in Italia;

Viste inoltre le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1691 del 18/11/2013 "Approvazione del quadro di contesto della Regione Emilia - Romagna e delle linee di indirizzo per la programmazione comunitaria 2014-2020";

- n. 992 del 07/07/2014 "Programmazione fondi SIE 2014-2020: approvazione delle misure per il soddisfacimento delle condizionalità ex-ante generali ai sensi del regolamento UE n. 1303/2013, articolo 19";
- n. 1646 del 2/11/2015 "Presenza d'atto della sottoscrizione del Patto per il Lavoro da parte del Presidente della Regione Emilia-Romagna e delle parti sociali e disposizioni per il monitoraggio e la valutazione dello stesso";

Richiamate le deliberazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna:

- n. 167 del 15/07/2014 "Documento Strategico Regionale dell'Emilia-Romagna per la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) 2014-2020 - Strategia, approccio territoriale, priorità e strumenti di attuazione";
- n. 164 del 25/06/2014 "Approvazione del documento "Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente";
- n.75 del 21/06/2016 "Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro - (Proposta della Giunta regionale in data 12 maggio 2016, n. 646)";

Richiamato, in particolare, l'art. 31 della L.R. n.13/2019 che al comma 1 stabilisce che il "Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro, in attuazione dell'art. 44, comma 1, della Legge regionale n. 12 del 2003, è prorogato fino all'approvazione del nuovo programma da parte dell'Assemblea legislativa";

Viste le Leggi Regionali:

- n.17 del 1° agosto 2005 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro" ss.mm.ii.;
- n.14 del 16 luglio 2014, "Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna";

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n.1298/2015 "Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro - Programmazione SIE 2014-2020";

Richiamata altresì la deliberazione della Giunta regionale in materia di Aiuti di stato n.412 del 23/4/2015 "Approvazione regime di aiuti all'occupazione a seguito del Regolamento (CE) n. 651/2014";

Viste in particolare le deliberazioni della Giunta regionale:

- n.31/2016 "Legge regionale 14/2014. Approvazione bando per la promozione di progetti di investimento in attuazione dell'art. 6" e l'allegato A), parte integrante e sostanziale della stessa deliberazione, "Bando in attuazione dell'art. 6 della Legge regionale n.14/2014 - Accordi regionali di insediamento e sviluppo delle imprese";

- n.1587/2016 "Legge regionale 14/2014: esito della valutazione dei Programmi di investimento - Prima fase del bando approvato con DGR. n. 31/2016 per la promozione di progetti di investimento in attuazione dell'art.6.";
- n.334/2017 "Legge regionale n.14/2014 Approvazione progetti presentati a valere su art.6 "Accordi regionali di insediamento e sviluppo" (DGR. 31/2016) e Schema di accordo tra Regione e Beneficiari";
- n.899/2017 "Adeguamenti allo schema di accordo di insediamento di cui alla DGR 334/2017 e delle modalità gestionali finalizzate all'attuazione";

Richiamate le seguenti determinazioni dirigenziali attuative delle suddette deliberazioni della Giunta regionale:

- n.10573 del 28/06/2017 "L.R. n.14/2014, Art. 6 - Approvazione Accordo Regionale di insediamento e sviluppo delle imprese tra la Regione Emilia- Romagna E AVL Italia Srl (DGR 1586/2016, 334/2017, 899/2017)";
- n.12342 del 27/07/2017 "L.R. n.14/2014, Art. 6 - Approvazione Accordo Regionale di insediamento e sviluppo delle imprese tra la Regione Emilia-Romagna e Teko Telecom S.R.L. (DGR 1586/2016, 334/2017, 899/2017)";
- n.12343 del 27/07/2017 "L.R. n.14/2014, Art. 6 - Approvazione Accordo Regionale di insediamento e sviluppo delle imprese tra la Regione Emilia- Romagna e Automobili Lamborghini S.P.A. (DGR 1586/2016, 334/2017,899/2017)";
- n.12344 del 27/07/2017 "L.R. n.14/2014, Art. 6 - Approvazione Accordo Regionale di insediamento e sviluppo delle imprese tra la Regione Emilia-Romagna e Ducati Motor Holding Spa (DGR 1586/2016, 334/2017, 899/2017)";
- n.8473 del 15/05/2019 "Legge regionale 14/2014 - Bando per la promozione di progetti di investimento in attuazione dell'art. 6 (DGR 31/2016). Termini per la conclusione degli interventi previsti ai sensi dell'art. 3.1.C degli Accordi sottoscritti";

Richiamati altresì i seguenti provvedimenti relativi alla prima concessione del contributo per uno dei progetti allegati ai sopra richiamati accordi regionali di insediamento:

- Decreto del Commissario n.3390 del 1 dicembre 2017 "Concessione del contributo alle imprese, ai sensi dell'Ordinanza n. 25 del 6 novembre 2017, con unità locale di svolgimento del progetto nell'area individuata con l'Ordinanza 109/2013 risultati ammessi ma non finanziati con la valutazione del bando di cui alla 1263 del 28/08/2017 avente ad oggetto "Integrazioni delle modalità di utilizzo delle risorse ex legge 122/2012 già definite con propria deliberazione n. 712/2013 con le previsioni indicate nella deliberazione della giunta regionale n. 31/2016 "legge regionale

14/2014. approvazione bando per la promozione di progetti di investimento in attuazione dell'art. 6";

- Determinazione Dirigenziale n. 18909 in data 22/11/2017 "L.R. n.14/2014, art. 6 - Concessione contributo a favore di AVL Italia Srl per insediamento e sviluppo delle imprese";
- Determinazione Dirigenziale n. 20054 in data 12/12/2017 "L.R. n.14/2014, art. 6 - Concessione contributo a favore di Ducati Motor Holding Spa per insediamento e sviluppo delle imprese";
- Determinazione Dirigenziale n. 20056 in data 12/12/2017 "L.R. n.14/2014, art. 6 - Concessione contributo a favore di Teko Telecom SRL per insediamento e sviluppo delle imprese";

Vista inoltre la deliberazione di Giunta regionale n. 600 del 05/05/2017 "Invito a presentare operazioni a supporto dei processi di innovazione e sviluppo in attuazione della L.R. 14/2014 Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna - PO FSE 2014/2020 Obiettivo tematico 8 - Priorità di investimento 8.5 - Procedura just in time".

B. PREMESSA

Con il presente Invito si intende dare attuazione alle azioni previste dalla Legge regionale n.14 del 18 luglio 2014, "Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna" ed in particolare a quanto previsto all'articolo 5 "Il sistema di istruzione formazione e lavoro a sostegno della crescita sostenibile e dell'innovazione", comma 2 della stessa Legge, concorrendo al conseguimento degli obiettivi generali e specifici definiti nel Programma Operativo della Regione Emilia-Romagna - Fondo Sociale Europeo 2014/2020.

Nello specifico, in complementarietà con quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 600 del 05/05/2017 con riferimento alla formazione, con il presente invito si intende rendere disponibili incentivi all'assunzione di persone svantaggiate e/o con disabilità in coerenza a quanto disposto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 412/2015 in materia di aiuti all'occupazione.

In esito alle procedure di cui al presente Invito saranno pertanto rese disponibili le misure accessorie che costituiscono esternalità positive al Programma di Investimento. Si precisa che, ai sensi di quanto previsto dal Bando di cui alla deliberazione di Giunta regionale n.31/2016, per Programma di investimento si intende:

- a. *un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente;*
- b. *l'acquisizione di attivi appartenenti ad una unità produttiva che sia stata chiusa o che sarebbe stata chiusa senza tale acquisizione, e sia acquistata da un investitore che non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività*

che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non configurino una continuità con l'impresa precedente. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un'impresa.

Per quanto sopra specificato gli incentivi all'occupazione di cui al presente Invito sono ammissibili al cumulo con gli incentivi nazionali.

Si precisa che, conformemente all'art. 8 comma 6 del Reg. 651/2014, è consentito il cumulo sino al 100%. Nello specifico, in deroga al paragrafo 3, lettera b) del Regolamento sopra citato, gli aiuti a favore dei lavoratori con disabilità, di cui agli articoli 33 e 34, possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del suddetto regolamento relativamente agli stessi costi ammissibili oltre la soglia massima applicabile prevista dal presente regolamento, purché tale cumulo non si traduca in un'intensità di aiuto superiore al 100% dei costi pertinenti in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati.

C.OBIETTIVI GENERALI e SPECIFICI

Nell'ambito di quanto richiamato in premessa, gli obiettivi generali del presente Invito sono quelli di sostenere l'incremento dell'occupazione delle imprese selezionate in esito all'Invito di cui alla sopra richiamata deliberazione della Giunta regionale n.31/2016 rendendo disponibili incentivi all'assunzione di persone svantaggiate e/o disabili nei limiti finanziari complessivi definiti dai programmi di insediamento delle stesse imprese, così come approvati con la delibera di Giunta regionale n.334/2017 e recepiti nei sopra richiamati Accordi di insediamento e nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n.412/2015.

D. CARATTERISTICHE DELLE ASSUNZIONE AMMISSIBILI AGLI INCENTIVI

Potranno essere richiesti a valere sul presente invito:

1. incentivi all'assunzione di persone svantaggiate;
2. incentivi all'assunzione di persone disabili di cui alla Legge n.68/1999.

Potranno essere richiesti incentivi per le assunzioni effettuate a far data dall'Invio del Programma di investimento in risposta all'Invito di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 31/2016 ed entro e non oltre 36 mesi dalla data della prima concessione del contributo per uno dei progetti allegati all'Accordo, come da ultimo definito dalla determinazione dirigenziale n.8473/2019.

Aziende Beneficiarie	protocollo istanza Fase II	Data ultima conclusione progetti
AUTOMOBILI LAMBORGHINI SPA	PG/2016/0773531 del 19/12/2016	30/11/2020
TEKO TELECOM SRL	PG/2016/0776929 del 20/12/2016	11/12/2020
DUCATI MOTOR HOLDING	PG/2016/0776535 del 20/12/2016	11/12/2020
AVL ITALIA	PG/2016/0776834 del 20/12/2016	21/11/2020

Ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 412/2015 si definisce lavoratore svantaggiato:

1. *È lavoratore svantaggiato chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni nel momento in cui l'impresa/datore di lavoro presenta la domanda di aiuto:*

- a) *chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, nello specifico*
 - a1) *chi negli ultimi sei mesi non ha prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi,*
 - a2) *chi negli ultimi sei mesi ha svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione;*
- b) *avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;*
- c) *non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno (per "formazione a tempo pieno" s'intende il percorso normale d'istruzione curriculare, compreso quello universitario) da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;*
- d) *aver superato i 50 anni di età;*
- e) *essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;*
- f) *le donne occupate in uno dei settori economici dove c'è un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25% la disparità media di tutti i settori economici italiani, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell'Istat;*
- g) *appartenere a una minoranza etnica e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.*

È "lavoratore molto svantaggiato" il lavoratore che si trova da almeno 24 mesi nella situazione descritta al punto a) o il lavoratore che, appartenendo ad una delle categorie descritte sopra ai punti da b) a g) si trova da almeno 12 mesi nella situazione descritta al punto a).

Le tipologie di assunzione incentivabili e ammesse agli aiuti previsti nel presente Invito, in coerenza con le sopra citate disposizioni regionali, sono le assunzioni a tempo indeterminato, a

tempo pieno o parziale. Sono incentivabili solo le assunzioni per contratti di lavoro a tempo indeterminato solo nei casi in cui la retribuzione assicurata al/alla lavoratore/lavoratrice a seguito della sua assunzione sia superiore a euro 15.000,00 annui lordi.

Sono escluse le assunzioni effettuate dalle società di somministrazione di lavoro, le assunzioni effettuate con contratto a tempo intermittente, le assunzioni conseguenti alla trasformazione dei contratti nonché le assunzioni di personale destinato alla creazione di una rete commerciale all'estero. Sono altresì escluse le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato, da causa mista in altri contratti, da tempo parziale a tempo pieno o viceversa, da tempo ripartito a normale contratto subordinato.

Si specifica che ai sensi di quanto previsto dall'art.6 di cui all'allegato alla deliberazione di Giunta regionale n. 412/2015 l'assunzione di un lavoratore svantaggiato o di un lavoratore disabile non deve necessariamente corrispondere a un incremento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato. Tuttavia, il posto o i posti occupati non devono essersi resi vacanti a seguito di licenziamento per riduzione del personale, durante i 12 mesi precedenti.

Il numero delle persone assunte per le due diverse tipologie potrà variare rispetto alla quantificazione prevista nei singoli Accordi di insediamento, fermo restando il rispetto dei limiti dei contributi massimi complessivi definiti dai programmi di insediamento, così come approvati con la deliberazione di Giunta regionale n.334/2017.

E. SPESA AMMISSIBILE E DETERMINAZIONE DELL'INCENTIVO

Le spese ammissibili sono quelle previste dal regime di aiuti di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n.412/2015, base giuridica della comunicazione SA.41831 dell'8 maggio 2015, nei limiti definiti dai programmi di insediamento, così come approvati con la deliberazione di Giunta regionale n.334/2017 e recepiti nei sopra richiamati Accordi di insediamento, nello specifico, il costo salariale lordo annuale sostenuto per ciascuna persona assunta con le caratteristiche e nei tempi definiti di cui al precedente punto D.

Il costo salariale lordo annuale per la determinazione della spesa ammissibile comprende la retribuzione lorda prima delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi.

Ai fini della determinazione del suddetto costo salariale dovrà essere considerata la retribuzione annua lorda comprensiva della quota di TFR e dei contributi INPS e INAIL.

L'importo dell'incentivo verrà erogato in funzione della durata effettiva del rapporto di lavoro, ovvero anche in caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato se questo interverrà dopo 12 mesi dall'assunzione a seguito di:

- licenziamento per giusta causa;
- licenziamento per giustificato motivo soggettivo;
- dimissioni volontarie (non per giusta causa).

Assunzione a tempo indeterminato di persona svantaggiata.

L'incentivo è pari al 50% del costo salariale lordo per 12 mesi ovvero della prima annualità definita dalla data di assunzione della persona svantaggiata.

Il soggetto di cui al punto F. in sede di presentazione della richiesta di incentivo dovrà indicare nella "Scheda dati assunzioni 1/A" il costo salariale lordo relativo all'annualità per la quale si intende richiedere l'incentivo relativamente a ciascuna persona svantaggiata assunta o che si prevede di assumere. Nel caso il costo sia già stato sostenuto va indicato quello effettivo, mentre nel caso non sia stato ancora sostenuto, il costo previsionale. In quest'ultimo caso, l'importo del relativo incentivo non verrà rideterminato in aumento a seguito di eventuali maggiori costi sostenuti rispetto al previsionale.

Il soggetto beneficiario ha il diritto all'incentivo nelle seguenti misure determinate sull'effettiva durata del rapporto di lavoro:

- fino a 12 mesi: nessun incentivo;
- da 12 mesi e un giorno a 18 mesi: 50% dell'entità dell'incentivo ovvero il 25% costo salariale lordo dei 12 mesi;
- da 18 mesi e un giorno ai 24 mesi: 100% dell'entità dell'incentivo ovvero 50% costo salariale lordo dei 12 mesi.

Si specifica che il diritto all'incentivo è riconosciuto in misura eventualmente ridotta come sopra solo nel caso in cui l'interruzione del contratto a tempo indeterminato intervenga dopo 12 mesi dall'assunzione a seguito di:

- licenziamento per giusta causa;
- licenziamento per giustificato motivo soggettivo;
- dimissioni volontarie (non per giusta causa).

Assunzione di persona disabile

L'incentivo è definito nella misura massima del 50% del costo salariale lordo sostenuto relativo a un periodo massimo di 36 mesi ovvero di tre annualità successive alla data di assunzione della persona disabile.

Il soggetto di cui al punto F. in sede di presentazione della richiesta di incentivo dovrà indicare nella "Scheda dati assunzioni 1/B" il costo salariale lordo relativo ad ogni annualità per la quale si intende richiedere l'incentivo relativamente a ciascuna persona disabile assunta o che si prevede di assumere. Nel caso il costo sia

già stato sostenuto va indicato quello effettivo, mentre nel caso non sia stato ancora sostenuto, il costo previsionale. In quest'ultimo caso, l'importo del relativo incentivo non verrà rideterminato in aumento a seguito di eventuali maggiori costi sostenuti rispetto al previsionale.

Il soggetto beneficiario ha il diritto all'incentivo nelle seguenti misure determinate sull'effettiva durata del rapporto di lavoro:

- fino a 12 mesi: nessun incentivo;
- da 12 mesi e un giorno a 18 mesi: il 25% del costo salariale lordo della prima annualità ovvero 1/6 dell'incentivo massimo ammissibile;
- da 18 mesi e un giorno ai 24 mesi: il 50% del costo salariale lordo della prima annualità ovvero 1/3 dell'incentivo massimo ammissibile;
- da 24 mesi e un giorno a 36 mesi: il 50% del costo salariale delle prime due annualità ovvero 2/3 dell'incentivo massimo ammissibile;
- da 36 mesi e un giorno: il 50% del costo salariale lordo delle tre annualità ovvero il 100% dell'incentivo massimo ammissibile.

Si specifica che il diritto all'incentivo è riconosciuto in misura eventualmente ridotta come sopra solo nel caso in cui l'interruzione del contratto a tempo indeterminato intervenga dopo 12 mesi dall'assunzione a seguito di:

- licenziamento per giusta causa;
- licenziamento per giustificato motivo soggettivo;
- dimissioni volontarie (non per giusta causa).

F. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

Potranno presentare richiesta di incentivi all'assunzione a valere sul presente Invito, in qualità di beneficiari degli aiuti previsti, le imprese che hanno sottoscritto i sopra richiamati Accordi regionali di insediamento e sviluppo delle imprese" di cui all'art.6 della sopra citata L.R. n.14/2014 prevedendo Aiuti all'occupazione di cui alla lettera F) dell'art.4 comma 2 del suddetto invito approvato con la sopra richiamata delibera della Giunta regionale n.31/2016.

G. RISORSE DISPONIBILI E VINCOLI FINANZIARI

Le risorse pubbliche disponibili per la realizzazione delle iniziative afferenti al presente Invito sono pari a euro 2.265.572,16 di cui al Programma Operativo Regionale FSE 2014/2020 ed in particolare OT 9. - Priorità di investimento 9.1 ed eventualmente da altre risorse regionali disponibili afferenti al Fondo Regionale Disabili.

Obiettivo tematico	9. Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione
Asse prioritario/Canale di finanziamento	Asse II - Inclusione sociale e lotta contro la povertà
Priorità di investimento	9.1) Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità
Obiettivo specifico	9.6 Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro
Linea di azione	29 Incentivi all'assunzione sulla base di quanto disposto dalla legge regionale 17/2005 al fine di favorire l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone svantaggiate

Si specifica che l'attuazione gestionale, in termini amministrativo-contabili delle azioni avrà a riferimento i principi e postulati che disciplinano le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. In specifico, al fine di meglio realizzare gli obiettivi che costituiscono l'asse portante delle prescrizioni tecnico-contabili previste per le Amministrazioni Pubbliche dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., con particolare riferimento al principio della competenza finanziaria potenziata, le successive fasi gestionali nelle quali si articola il processo di spesa della concessione, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento saranno soggette a valutazioni per renderli rispondenti al percorso contabile tracciato dal Decreto medesimo.

H. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI INCENTIVO

I soggetti di cui al punto F. potranno presentare richiesta di incentivo nei limiti degli importi complessivi riferiti alle assunzioni definite dai rispettivi programmi di insediamento, così come approvati con la delibera di Giunta regionale n.334/2017.

La richiesta dovrà essere presentata dal Legale rappresentante dell'impresa utilizzando la modulistica di cui all'Allegato A), parte integrante della presente deliberazione, che sarà resa disponibile <http://formazioneilavoro.regione.emilia-romagna.it/>.

La "Richiesta di incentivo all'occupazione" di cui all'Allegato A), unitamente alla "Scheda dati assunzioni" e alle dichiarazioni, di cui al DPR 445/2000 art.47, relative alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L.68/99 e agli Aiuti di Stato di cui alla deliberazione di Giunta regionale n.412/2015, come allegati 1, 2 e 3 alla stessa richiesta, dovrà essere inviata via posta elettronica certificata all'indirizzo:

AttuazioneIFL@postacert.regione.emilia-romagna.it a far data dal 03/02/2020 e fino alla concorrenza dell'importo massimo degli aiuti per le assunzioni definite dai programmi di insediamento di cui agli

Accordi sottoscritti e comunque entro le ore 12.00 del 30/06/2020, pena la non ammissibilità.

La "Richiesta di incentivo", firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente, dovrà essere in regola con le norme sull'imposta di bollo.

Unitamente alla "Richiesta di incentivo", si richiede di inviare le dichiarazioni utili per l'acquisizione della documentazione antimafia necessarie al successivo finanziamento come da Allegato B) al presente Invito.

I. PROCEDURE E CRITERI PER L'ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE

Le richieste candidate saranno ritenute ammissibili se:

- presentate da un soggetto ammissibile e pertanto da Soggetti rientranti nelle previsioni di cui al precedente punto F.;
- presentate secondo le modalità e nei termini di cui al precedente punto H. e complete di tutti gli allegati richiamati nella stessa richiesta;

Nel caso di richieste ritenute non ammissibili, il Responsabile del Procedimento comunicherà, ai sensi dell'art. 10-bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., i motivi che ostano all'accoglimento delle domande. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Le richieste ammissibili sono oggetto di istruttoria tecnica, a cura di Nucleo nominato con atto del Direttore Generale "Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa", per la verifica della rispondenza delle assunzioni alle caratteristiche e ai tempi definiti, nello specifico nel presente Invito, nonché per la validazione della spesa ammissibile e della relativa determinazione dell'entità dell'incentivo. Lo stesso sarà determinato sulla base dei costi salariali totali delle assunzioni indicati nelle "Scheda dati assunzioni" - 1/A e/o 1B -, allegate parte integrante della richiesta di finanziamento, nel rispetto dei limiti degli importi complessivi degli incentivi riferiti alle assunzioni, come definite dai programmi di insediamento, così come modificati e approvati con la deliberazione di Giunta regionale n.334/2017.

L. TEMPI ED ESITI DELLE ISTRUTTORIE

Gli esiti dell'istruttoria delle richieste presentate saranno approvati con determinazione del Responsabile del Servizio "Attuazione degli Interventi e delle Politiche per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro" di norma entro 45 giorni dalla data di loro presentazione.

Per ciascuna richiesta di incentivo approvata di cui al presente Invito sarà predisposta apposita Operazione nel Sistema Informativo della Formazione, contraddistinta da un proprio Rif.PA.

Le determinazioni di approvazione dei suddetti incentivi saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito <http://formazioneilavoro.regione.emilia-romagna.it/>

M. AIUTI DI STATO

Tenendo presente la natura delle attività oggetto del presente Invito, le Operazioni candidate si configurano come aiuti di Stato e devono quindi rispettare le normative comunitarie in materia.

I riferimenti regionali in materia di aiuti di stato sono la deliberazione della Giunta Regionale n.412 del 23/4/2015 "Approvazione regime di aiuti all'occupazione a seguito del regolamento (CE) n. 651/2014";

Pertanto, a seguito dell'istituzione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della Legge n. 234/12 e s.m.i., la registrazione della concessione dell'aiuto, con atto del dirigente regionale competente, a favore di ogni singola impresa che beneficia degli incentivi previsti dal presente Invito, rappresenta condizione per il finanziamento degli stessi incentivi.

N. INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Bologna.

O. INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990 E S.M.I.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90 ss.mm.ii. è la Responsabile del Servizio "Attuazione degli interventi e delle politiche per l'istruzione, la formazione e il lavoro" della Direzione generale "Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa".

Per informazioni è possibile contattare il Servizio inviando una e-mail all'indirizzo AttuazioneIFL@regione.emilia-romagna.it.

P. ADEMPIMENTI DI CUI ALLA LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA N.124/2017

La Legge n. 124 del 4 agosto 2017, all'art. 1 commi 125 a 128, così modificata dal D.L. n.34/2019 convertito con modificazione dalla Legge 28 giugno 2019 n.58, stabilisce che i beneficiari di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici pubblici provvedano agli obblighi di pubblicazione previsti dalle stesse disposizioni, definendo altresì le sanzioni

conseguenti nel caso di mancato rispetto delle stesse nei termini ivi previsti.

In particolare, è previsto che:

- le associazioni, comprese le associazioni di consumatori e utenti e quelle di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni individuate con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, le fondazioni e le onlus devono pubblicare nei propri siti o portali digitali le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere, ricevuti dalle pubbliche amministrazioni o altri soggetti pubblici o con i soggetti di cui all'art.2 bis D.lgs. n. 33/2013 nel 2018 entro il 28/02/2019.
- le imprese devono pubblicare gli importi relativi a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere, ricevuti nel 2018 dai soggetti pubblici sopra indicati, nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo per le imprese comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi. Per le imprese individuali e le società di persone, non essendo esplicitata dalla norma tale casistica, si ritiene che la pubblicazione debba essere fatta nei propri siti o portali digitali.

Non devono essere pubblicati importi inferiori complessivamente a euro 10.000,00 e si deve fare riferimento al criterio contabile di cassa.

Q. TUTELA DELLA PRIVACY

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Regolamento europeo n. 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati". La relativa informativa è parte integrante del presente atto.

Ai fini della trasparenza, si informa che l'accettazione del cofinanziamento comporta, ai sensi del Regolamento (UE) n.1303/2013, l'accettazione della pubblicazione sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato (l'elenco dei dati è riportato nell' Allegato XII, punto 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013).

I dati dei beneficiari saranno trattati, ai fini della valutazione del rischio di frode, attraverso lo strumento informatico Arachne <http://formazioneilavoro.regione.emilia-romagna.it/sito-fse/POR-2014-2020/arachne-valutazione-del-rischio-di-frode>

**INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi
dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016**

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp. L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051- 527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

4. Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni

istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso.

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a. registrare i dati relativi ai Soggetti titolari e attuatori che intendono presentare richieste di finanziamento all'Amministrazione Regionale per la realizzazione di attività
- b. realizzare attività di istruttoria e valutazione sulle richieste pervenute
- c. realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia
- d. inviare comunicazioni agli interessati da parte dell'Amministrazione Regionale
- e. pubblicare i dati relativi ai contributi concessi, in formato aperto, come previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013
- f. trattare i dati per la prevenzione di frodi e irregolarità, come previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013
- g. organizzare eventi per far conoscere opportunità e risultati ottenuti dalle politiche e dagli strumenti messi in campo dalla Regione Emilia-Romagna.

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa della Regione Emilia-Romagna individuati quali Incaricati del trattamento.

Alcuni dei dati personali da Lei comunicati alla Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 27 del DLGS 33/2013, sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente. ^[1] Si informa, inoltre, che nell'ambito delle funzioni previste dall'art. 125, paragrafo 4, lettera c) del Regolamento (UE) 1303/2013, l'Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 ha introdotto l'utilizzo di Arachne, uno strumento informatico di valutazione del rischio sviluppato dalla Commissione Europea e messo a disposizione degli Stati Membri.

Lo strumento funziona attraverso l'elaborazione di dati interni ed esterni al programma Operativo: i dati interni sono costituiti dalle informazioni caricate dall'AdG sul sistema di monitoraggio, i dati esterni sono forniti da due banche dati che contengono informazioni pubbliche relative a: dati finanziari, relazioni societarie, elenchi di eventuali attività illecite e sanzioni collegate a persone o imprese coinvolte nei finanziamenti del POR FESR, elenchi di persone politicamente esposte.

Il trattamento dei dati esterni rientra nel campo di applicazione Regolamento (UE) 2018/1725 e sarà utilizzato esclusivamente al fine di individuare i rischi di frode e le irregolarità a livello di beneficiari, contraenti, contratti e progetti, sia in fase di approvazione del progetto sia nelle fasi di attuazione dello stesso.

Le elaborazioni fornite dal sistema Arachne, finalizzate al calcolo del rischio, saranno soggette ai vincoli di protezione dei dati e non saranno pubblicate né dall'Autorità di Gestione né dai Servizi della Commissione Europea.

Si invitano i beneficiari ad approfondire le finalità e le procedure di utilizzo del sistema informatico Arachne consultando il sito

<http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=it>.

Per una descrizione sintetica di Arachne si veda il documento "Carta per l'introduzione e l'applicazione dello strumento di valutazione del rischio Arachne nelle verifiche di gestione".

<http://formazioneelavoro.regione.emilia-romagna.it/sito-fse/POR2014-2020/arachne-valutazione-del-rischio-di-frode>

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 6 ("Finalità del trattamento").